

Avviso pubblico per la concessione ai Comuni della regione Friuli Venezia Giulia di contributi straordinari una tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature informatiche e didattiche multimediali per le scuole primarie e secondarie di primo grado, ai sensi dell'articolo 8, commi da 11 a 15, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (<<Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>>).

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Avviso pubblico, di seguito denominato Avviso, viene emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di determinare criteri e modalità per la presentazione delle istanze, la concessione e la rendicontazione dei contributi previsti dall'articolo 8, commi da 11 a 15, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento di bilancio per gli anni 2019-2021).
2. L'Avviso disciplina, in particolare:
 - a) i requisiti dei beneficiari;
 - b) la dotazione finanziaria disponibile e le modalità di quantificazione dei contributi;
 - c) le modalità e i termini di presentazione delle domande;
 - d) le tipologie di spesa ammissibili a contributo;
 - e) le modalità di concessione del contributo;
 - f) le modalità di comunicazione dell'avvio e degli esiti del procedimento;
 - g) le modalità di rendicontazione dei contributi;
 - h) le ipotesi di rideterminazione e revoca dei contributi.

Art. 2 – Requisiti dei beneficiari

1. La misura contributiva è rivolta ai Comuni aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia:
 - a) che abbiano sul loro territorio una o più delle seguenti scuole: scuole primarie e secondarie di primo grado;
 - b) che intendano dotare le scuole di competenza di nuove attrezzature informatiche funzionali allo sviluppo delle competenze abilitanti all'uso degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e di nuove attrezzature didattiche multimediali che consentano di stare al passo con l'innovazione tecnologica e mantenere un sistema scolastico all'avanguardia.

Art. 3 - Dotazione finanziaria e modalità di quantificazione del contributo

1. Le risorse finanziarie disponibili per il presente intervento ammontano a 1.000.000,00 (un milione/00) di euro, 500.000,00 (cinquecentomila/00) per l'anno 2020 e 500.000,00 (cinquecentomila/00) per l'anno 2021.
2. Il contributo massimo erogabile per ciascun Comune è pari a 20.000,00 (ventimila/00) euro, indipendentemente dal numero di scuole presenti sul territorio comunale.
3. I beneficiari hanno l'obbligo di compartecipare alle spese sostenute nella misura:
 - a) del 10% nel caso di Comuni con popolazione residente alla data della domanda fino a 3.000 (tremila) abitanti;
 - b) del 20% nel caso di Comuni con popolazione residente alla data della domanda da 3.001 (tremila e uno) a 15.000 (quindicimila) abitanti;
 - c) del 25% nel caso di Comuni con popolazione residente alla data della domanda superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti.
4. L'importo del contributo regionale è determinato utilizzando come base la spesa risultata ammissibile a seguito dell'istruttoria effettuata dal Servizio in applicazione dell'articolo 5, detratte le entrate derivanti dagli eventuali altri contributi pubblici o privati richiesti per la realizzazione dei medesimi interventi e al netto della quota obbligatoria di cofinanziamento di cui al comma 3.
5. Nel caso la spesa prevista risultasse solo parzialmente ammissibile il contributo verrà rideterminato d'ufficio.

6. Qualora le risorse regionali disponibili non fossero sufficienti a finanziare tutti i progetti ammissibili, i contributi verranno concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino all'esaurimento delle risorse. Se dopo l'applicazione di tale criterio la somma rimanente non fosse sufficiente ad assicurare l'intero importo della spesa ammissibile per una singola istanza, il contributo sarà assegnato per l'importo inferiore ancora disponibile.

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. I Comuni interessati presentano apposita domanda di concessione del contributo al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di istruzione, di seguito denominato Servizio, con le modalità di cui al comma 2.
2. La domanda va presentata con le seguenti modalità:
 - compilazione dell'apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo: www.regione.fvg.it - sezione istruzione ricerca - La Regione per le scuole – *ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE*;
 - sottoscrizione digitale della domanda (oppure firma autografa apposta sulla domanda cartacea e successiva acquisizione da scanner unitamente a copia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) da parte del legale rappresentante del Comune o di altro soggetto legittimato e munito di potere di firma;
 - invio esclusivamente **a mezzo posta elettronica certificata** al seguente indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it.
3. La domanda può essere presentata **a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia**.
4. Ai fini del rispetto dei termini stabiliti ai commi 2 e 3 fanno fede la data e l'orario indicati dalla casella di PEC del soggetto mittente. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio dell'ente richiedente, rimanendo esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale in caso di mancata o tardiva spedizione causata da disguidi informatici o di altra natura.
5. Ciascun ente beneficiario può presentare un'unica domanda. Trattandosi di procedimento a sportello in caso di mancato rispetto di tale vincolo si considera ammissibile la prima (in ordine cronologico) delle domande presentate dallo stesso ente.

Art. 5 – Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese imputabili esclusivamente agli interventi oggetto del presente atto, sostenute dal Comune richiedente **successivamente alla data di presentazione dell'istanza ed entro la data prevista per la presentazione del rendiconto ai sensi dell'articolo 9**, destinate all'acquisto di beni durevoli e inventariabili compresi nelle seguenti tipologie:
 - a) attrezzature informatiche innovative (quali computer portatili, tablet, lavagne interattive multimediali, visori per la realtà virtuale ed aumentata, strumenti di robotica educativa, stampanti 3D, droni);
 - b) attrezzature didattiche multimediali (quali proiettori interattivi, schermi, microfoni, casse acustiche e relativi supporti, batterie, cuffie, impianti audio, amplificatori portatili, telecamere digitali e altri dispositivi per la produzione di materiali multimediali);
 - c) programmi di ultima generazione (quali software per l'integrazione multimediale, web app, webware, software di programmazione per la robotica, piattaforme digitali, simulatori web);
 - d) collegamenti wireless, scanner, stampanti;
 - e) computer fissi: entro il limite del 10% della spesa complessiva.
2. Le spese di trasporto, installazione e collaudo dei beni sono ammissibili nel limite massimo del 10% della spesa complessiva. Le spese per l'acquisto di materiale accessorio necessario per garantire il funzionamento delle attrezzature di cui al precedente comma e per la realizzazione di ambienti di apprendimento flessibili

sono ammissibili nel limite massimo del 5% della spesa complessiva. La spesa si intende comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) se la stessa costituisce un costo a carico dell'ente beneficiario.

3. Sono escluse:
 - a) le spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
 - b) le spese per il noleggio e la manutenzione di beni;
 - c) le spese per l'acquisto di defibrillatori;
 - d) le spese per l'acquisto di arredi;
 - e) le spese per l'acquisto di beni destinati agli uffici;
 - f) le spese per l'adeguamento impiantistico o strutturale dei locali dove i beni andranno collocati.

Art. 6 – Modalità di concessione del contributo

1. Il Servizio verifica, secondo l'ordine cronologico di presentazione, l'ammissibilità, la completezza e la regolarità delle domande, nonché la coerenza delle stesse rispetto al fine specifico della norma istitutiva del contributo e l'ammissibilità delle spese previste e procede alla formulazione dell'elenco delle domande finanziabili.
2. A conclusione dell'istruttoria, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, vengono approvati con decreti del Direttore del Servizio:
 - a) la concessione del contributo ai Comuni beneficiari, con l'indicazione dell'importo assegnato a ciascuno, delle spese eventualmente non ammissibili e dei termini di anticipazione, liquidazione e rendicontazione, fino all'esaurimento delle risorse disponibili;
 - b) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità;
 - c) l'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Regione.

Art. 7 – Modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento e degli esiti dello stesso

1. L'avvio del procedimento amministrativo è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione. Tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

Art. 8 – Variazioni in itinere

1. Con riferimento alle richieste finanziate sono considerate ammissibili le sole variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda che non comportano una modifica sostanziale dell'intervento.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, sono considerate non sostanziali le variazioni in aumento del numero dei beni da acquistare (derivanti, ad esempio, da risparmi ottenuti in sede di gara d'appalto), purché si tratti di beni delle medesime tipologie già indicate nella domanda e considerate ammissibili. Di tali variazioni dovrà essere fornita adeguata motivazione in sede di rendiconto.

Art. 9 – Termini e modalità di rendicontazione

1. Il rendiconto deve essere presentato dal Comune beneficiario **entro i termini indicati nel decreto di concessione**, secondo le modalità previste dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ovvero mediante dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
2. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione, purché presentata prima della scadenza. Il Servizio si riserva, entro trenta giorni, l'accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico.
3. In caso di accoglimento della richiesta di proroga le spese devono essere sostenute entro il nuovo termine così stabilito.

4. In caso di mancato accoglimento della richiesta da parte del Servizio ovvero in caso di presentazione dell'istanza di proroga oltre il termine indicato nel decreto di concessione sono fatte salve le spese ammissibili liquidate fino alla scadenza del predetto termine, purché sia raggiunto l'interesse pubblico. Il contributo è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili liquidate entro il termine indicato nel decreto di concessione.
5. La mancata presentazione del rendiconto entro tre mesi dal termine indicato nel decreto di concessione eventualmente prorogato a norma del comma 2 comporta la revoca del contributo.
6. La documentazione giustificativa e probatoria dei costi sostenuti deve essere conservata dall'ente locale presso la propria sede per eventuali controlli.
7. La documentazione giustificativa della spesa è intestata all'ente beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta anche parzialmente con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredata dal mandato di pagamento.

Art. 10 – Cumulo con altri contributi

1. I contributi di cui al presente atto possono essere cumulati con altri contributi, pubblici e privati comunque denominati, ottenuti per le stesse finalità per le quali è stato concesso il contributo regionale, purché la sommatoria non superi l'ammontare del costo complessivo del progetto. In caso contrario, il contributo regionale viene conseguentemente rideterminato.

Art. 11– Rideterminazione e revoca del contributo

1. Il contributo regionale è rideterminato qualora la spesa rendicontata risulti inferiore all'incentivo concesso ovvero in caso di modifica sostanziale del programma di acquisti originariamente presentato.
2. Il contributo concesso viene revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità dichiarati all'atto della presentazione della domanda;
 - c) mancata presentazione del rendiconto entro i termini indicati dal comma 5 dell'articolo 9;
 - d) mancata realizzazione del programma di acquisti.
3. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 12 – Informazioni sul procedimento amministrativo

1. In applicazione dell'art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si forniscono le seguenti informazioni:
 - Unità organizzativa competente: Servizio istruzione;
 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Nilla Patrizia Miorin, Direttore del Servizio;
 - Per informazioni rivolgersi a: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Servizio istruzione, via Ippolito Nievo, 20 - 33100 Udine, Telefono: 0432-555949 - 555198.

Art. 13 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente atto, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

IL VICESEGREARIO GENERALE

IL PRESIDENTE